STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 19 maggio 2014

Oggetto: Circolare n. 12/2014 del 19 maggio 2014

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **IL DECRETO SALVA ROMA-TER DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE**
- **LA SANATORIA DELLE CARTELLE PROROGATA AL 31.05.2014**
- **IL DIRITTO ANNUALE CAMERALE 2014 E LE NUOVE REGOLE SANZIONATORIE**

OGGETTO: Il decreto salva Roma-ter dopo la conversione in legge

Il D.L. n. 16/2014, contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale e misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, **ha concluso il suo iter parlamentare ed è diventato legge**.

La versione finale conferma la maggior parte delle novità introdotte con il D.l. 16/2014, mentre **tra le novità si segnalano**:

- l'ulteriore proroga al 31.05.2014 della definizione agevolata dei ruoli;
- la modifica alle modalità e termini di versamento della TARI e della TASI.

LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO SALVA ROMA-TER CONVERTITO IN LEGGE	
ESCLUSIONE DEI TERRENI AGRICOLI DALLA TASI (art. 2, comma 1, lett. f del D.l. 16/2014 convertito in L. 68/2014)	È confermata l'**esclusione dei terreni agricoli dalla Tasi**. La modifica, apportata al testo della finanziaria 2014 elimina il riferimento alle "aree scoperte" che aveva generato il dubbio circa l'assoggettamento o meno all'imposta in esame dei terreni agricoli.
SOGGETTE A TASI LE AREE SCOPERTE PERTINENZIALI E LE AREE COMUNI CONDOMINIALI (art. 2, comma 1, Lett. g del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)	È confermato **l'assoggettamento alla Tasi** delle: ♦ **aree scoperte pertinenziali** o accessorie **a locali tassabili**, non operative; ♦ **aree comuni condominiali** ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva; che prima erano escluse dalla tassazione.
TASI IN MISURA PIENA PER LE SUPERFICI ECCEDENTI IL NORMALE RAPPORTO TRA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E SUPERFICIE STESSA (art. 2, comma 1, Lett. h del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)	È confermata l'**eliminazione della norma** della finanziaria 2014 nella parte in cui **prevedeva la possibilità, per i Comuni, di disporre,** tramite Regolamento, eventuali **riduzioni/esenzioni** tariffarie **per le *"superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa".*** Ciò comporta che d'ora in poi a tale fattispecie l'imposta si applica in misura piena. Rimane invece la possibilità per il Comune di prevedere riduzioni/ esenzioni nel caso di: ♦ abitazioni con unico occupante, ♦ abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ♦ locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, ♦ abitazioni occupate da soggetti che risiedono / dimorano all'estero per più di 6 mesi all'anno, ♦ fabbricati rurali ad uso abitativo.

NUOVE IPOTESI DI ESENZIONE DALLA TASI (art. 1, comma 3 del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)	Sono confermate le **nuove fattispecie di esenzione** dalla Tasi per: ♦ gli **immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi** fra enti, **enti del servizio sanitario nazionale**, destinati esclusivamente ai **compiti istituzionali**; ♦ **fabbricati classificati** o classificabili nelle categorie catastali **da E/1 a E/9**; ♦ **fabbricati con destinazione ad usi culturali** di cui all'art. 5-bis, DPR n. 601/73; ♦ **fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto**, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze; ♦ **fabbricati di proprietà della Santa Sede** ex artt. da 13 a 16 del Trattato Lateranense; ♦ **fabbricati appartenenti a Stati esteri ed organizzazioni internazionali** per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; ♦ **immobili utilizzati da enti non commerciali destinati** esclusivamente **allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive**, ecc. Al riguardo la norma precisa che: ✓ l'esenzione è riconosciuta soltanto per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle predette attività nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), Legge n. 222/85 con modalità non commerciali; ✓ per gli immobili utilizzati sia per l'attività commerciale che quella istituzionale, l'esenzione *"va applicata solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale"*. Per la parte restante dell'immobile, adibita all'attività commerciale, vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 2, commi 41, 42 e 44, DL n. 262/2006 (autonomo accatastamento). Se non è possibile individuare la frazione di unità destinata all'attività non commerciale, l'esenzione va applicata in proporzione all'utilizzazione non commerciale come risultante da apposita dichiarazione. **Il testo del decreto convertito in legge ha aggiunto queste ulteriori fattispecie di esenzione** dalla Tasi: ♦ **rifugi alpini non custoditi;** ♦ **punti d'appoggio e bivacchi.**
SUPERAMENTO DELL'ALIQUOTA MASSIMA PER IL 2014 (art. 1, comma 1 lett. a del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)	La finanziaria 2014 ha stabilito che l'**aliquota di base della TASI è l'1‰** e che **il Comune**, con specifica delibera, **può:** ♦ **ridurla fino all'azzeramento**; ♦ **determinarla rispettando** in ogni caso **il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu**, per ciascuna tipologia di immobile, **non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013** (così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6‰). **Per il 2014 l'aliquota massima** non può superare il **2,5‰** (per i fabbricati rurali non può essere superiore all'1‰).

	Il decreto salva- Roma ter, come confermato nella sua conversione in legge 68/2014, ha integrato tale norma, prevedendo che solo per il 2014 **sia ammesso il superamento dei predetti limiti in termini di aliquota massima, per un ammontare comunque non superiore allo 0,8‰**. Il superamento è possibile a condizione che, per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad essa equiparate, siano previste detrazioni d'imposta o altre misure, "*tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti* ***o inferiori***[1] *a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del … citato decreto-legge n. 201, del 2011".* **L'aliquota massima della TASI** per il **2014**: ♦ per l'abitazione principale può essere elevata dal 2,5‰ al **3,3‰** (2,5+0,8)**;** ♦ per gli altri immobili può essere elevata dal 10,6‰ all'**11,4‰** (10,6+0,8).
DIVERSE MODALITÀ DI PAGAMENTO PER TASI E TARI (art. 1, comma 1, lett. b del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)	Il decreto salva Roma-ter, dopo l'iter di conversione in legge 68/2014, riscrive le **modalità di pagamento della Tasi e della Tari**, rispetto a quanto indicato nella precedente versione del d.l. 16/2014. **È confermato che il versamento della TASI** va effettuato tramite: ♦ mod**. F24**; ♦ apposito **bollettino di c/c/p**; e che quello **della TARI** e della tariffa di natura corrispettiva (eventualmente prevista in luogo della TASI) va effettuato tramite: ♦ mod. **F24**; ♦ apposito **bollettino di c/c/p**; ♦ con **altri mezzi** (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale come, ad esempio, MAV e RID). **È stato previsto che:** ♦ **solo per la TARI** (non più anche per la TASI) **spetta al Comune individuare i termini di pagamento** prevedendone **almeno due a scadenza semestrale** e in modo differenziato rispetto alla TASI; ♦ la **TASI** va versata in **due rate** scadenti il **16.6 ed** il **16.12** (ex art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011); ♦ è **possibile versare la TASI e la TARI** in **unica soluzione entro il 16.6**. **Con riferimento alla TASI è stato previsto inoltre che**: ♦ la **prima rata** va calcolata utilizzando l'**aliquota e** le **detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente**; ♦ il **saldo** va calcolato **a conguaglio sulla base delle delibere e regolamenti pubblicati** dal Comune **alla data del 28.10** di ciascun anno sul sito Internet del MEF. A tal fine il Comune entro il 21.10 deve inserire le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ed i correlati regolamenti nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione delle suddette delibere/regolamenti entro il 28.10 "si applicano gli atti adottati per l'anno precedente". **Per il** primo anno di applicazione **(2014) è necessario distinguere** in

[1] Le parole *"o inferiori"* sono state aggiunte in sede di conversione in legge 68/2014.

	base alla tipologia dell'**immobile:** ♦ **diverso dall'abitazione principale**: ✓ la **prima rata** è determinata utilizzando **l'aliquota base dello 0,1‰,** se il Comune non ha deliberato una diversa aliquota entro il 31.5.2014; ✓ il **saldo** va determinato sulla base di quanto **deliberato dal Comune**; ♦ **adibito ad abitazione principale, la TASI va versata in unica soluzione entro il 16.12.2014,** salvo il caso di pubblicazione, entro il 31.5.2014 sul citato sito Internet, della delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. **Il Governo e la maggioranza stanno lavorando per spostare a dicembre** il versamento dell'**acconto TASI** di giugno nei **Comuni che non inviano entro il 23 maggio le delibere** al dipartimento Finanze, chiamato a pubblicare la decisione locale entro il 31 maggio. Se così fosse verrebbe esteso a tutti gli immobili quanto già previsto per l'abitazione principale dalla legge di conversione del decreto «salva-Roma» ter.
UTILIZZO DELLE SUPERFICI CATASTALI PER LA TARI (art. 2, comma 1 lett. d-bis del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)	Al comma 1 dell'art. 2 del D.l. 16/2014, convertito in legge 68/2014, è stata aggiunta la lett. d-bis) che fissa la decorrenza dell'**utilizzo delle superfici catastali** ai fini del calcolo della TARI **dall'1.1 successivo all'emanazione dell'apposito Provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta attuazione della cooperazione tra l'Agenzia e i Comuni.
STOP ALL'ESENZIONE DALLA TARI PER I RIFIUTI SPECIALI (art. 2, comma 1 lett. e, e-quater del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)	**Per i soggetti che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali assimilati, al posto dell'esenzione dalla TARI, è prevista la possibilità da parte del Comune**, mediante proprio regolamento, **di ridurre la quota variabile del tributo in proporzione alle quantità di rifiuti** speciali assimilati **avviati al riciclo** da parte del produttore, direttamente o per tramite di soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento sono individuate anche le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e merci ai quali si estende il divieto di assimilazione. Il testo di conversione del D.l. 16/2014 ha infatti modificato il contenuto dell'art. 2 comma 1 lett. e) e ha abrogato il comma 661 della Finanziaria 2014.
DELIBERE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (art. 1, comma 1-bis del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)	È stata disposta la **validità** per il 2013 **delle delibere** istitutive/modificative dell'**addizionale comunale IRPEF approvate entro il 31.12.2013**, in deroga a quanto previsto all'art. 14 comma 8 del D.lgs. 23/2011.
IMU (art. 1, comma 1 lett. c-bis e art. 2 comma 1-bis del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)	È stato inserita la nuova lett. c-bis) all'art. 1 comma 1 secondo cui **dal 2013 l'IMU sugli immobili in multiproprietà**, ex art. 69, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 206/2005, **è versata dall'amministratore dell'immobile** il quale può *"prelevare l'importo necessario … dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale".*

	Inoltre, all'art. 2 è stato inserito il comma 1-bis che abroga la disposizione di legge (comma 12-bis dell'art. 1 DL n. 133/2013) che prevedeva la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013 qualora la differenza fosse versata entro il 24.1.2014. L'analoga esimente è prevista dall'art. 1, comma 728, Finanziaria 2014 in base al quale il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per la prima rata dell'IMU 2014 (16.6.2014).
WEB TAX (art. 2, comma 1 lett. a del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)	**La finanziaria 2014 aveva introdotto la c.d. web tax**, introducento al d.p.r. 633/72 il nuovo articolo 17-bis secondo cui: ♦ i soggetti passivi IVA avrebbero dovuto effettuare gli **acquisti di pubblicità** on-line nonché di link sponsorizzati, anche attraverso centri media e operatori terzi, **da soggetti titolari di partita IVA in Italia**; ♦ **gli spazi pubblicitari** on-line e i link sponsorizzati sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili in Italia durante la visita ad un sito Internet o la fruizione di un servizio on-line **avrebbero dovuto essere acquistati** esclusivamente **da soggetti titolari di partita IVA in Italia**. Ciò anche se l'operazione di compravendita era effettuata tramite centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. **Con questa norma si voleva obbligare le società che acquistano e vendono pubblicità online** (ad esempio Google) **ad aprire una partita Iva italiana**, in modo che le vendite realizzate in Italia fossero fatturate nel nostro Paese, con il conseguente ritorno di gettito. Al momento, invece, le leggi europee consentono a queste società di avere una sola sede legale in Europa e di poter registrare tutti i loro ricavi presso quella sede, senza doverne aprire una in ogni stato europeo in cui siano presenti. **L'applicazione di questa disposizione è stata successivamente prorogata al 1° luglio 2014** dal c.d. Decreto salva Roma-bis (art. 1 comma 1 del D.l. 151/2013), non convertito in legge. **Il decreto salva Roma-ter** (art. 2 comma 1 lett. a del D.l. 16/2014), convertito in L. 68/2014, conferma l'eliminazione della norma; rimangono invece applicabili le altre disposizioni in materia di web tax (di cui ai commi 177 e 178 Finanziaria 2014) per cui permane l'obbligo: ♦ per le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari di utilizzare *"indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale"*; ♦ di effettuare il pagamento dell'acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari esclusivamente mediante bonifico bancario / postale dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario, o con altri strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni.
POSTICIPATA LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO	La Finanziaria 2014 ha previsto che il **contribuente possa estinguere, senza interessi**, il debito risultante dai **ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013**, tramite il **pagamento**:

(art. 2, comma 1 lett. c, c-bis, c-ter, e d del D.l. 16/2014 conv. in L. 68/2014)	♦ **di quanto iscritto a ruolo** ovvero dell'ammontare residuo; ♦ **dell'aggio** a favore degli Agenti della riscossione (ex art. 17, D.Lgs. n. 112/1999). La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013, mentre non è **ammessa per le somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti**. In base al testo originario della finanziaria per perfezionare la definizione agevolata bisognava versare integralmente quanto dovuto **entro il 28.02.2014**. **Tale scadenza, originariamente posticipata** al 31.03.2014, ad opera del D.l. 16/2014, è stato ulteriormente prorogato **al 31.05.2014 con la conversione in legge del decreto.** Il D.l. 16/2014 aveva posticipato anche il termine della sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, portandolo dal 15.03 al 15.04.2014. Dopo l'iter di conversione in L. 68/2014, il **termini** sono stati **ulteriormente differiti al 15.06.2014.**
DETRAZIONE MOBILI NEL LIMITE DELLE SPESE SOSTENUTE PER I LAVORI DI RECUPERO (art. 1, comma 139 della L. 147/2013)	La Finanziaria 2014 ha **prorogato al 31.12.2014** la **detrazione IRPEF** per le spese sostenute per **l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).** L'agevolazione spetterà, quindi, per le **spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014**, su un ammontare **massimo di spesa non superiore a € 10.000** e nella percentuale del **50%**. La legge aveva previsto anche un ulteriore limite alla detrazione dei mobili/elettrodomestici, ossia che **la spesa per i mobili da portare in detrazione non potesse superare l'importo sostenuto per i lavori di ristrutturazione.** Questo significava, ad esempio, che se si spendono 500 Euro per manutenzione straordinaria l'importo massimo agevolabile è 500 Euro. **Tale disposizione però è stata abrogata** dall'art. 1, comma 2, lett. a), del **D.L. n. 151 del 30.12.2013** (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale n. 304 del 30.12.2013*), **mai convertito in legge**. Nel decreto salva Roma ter convertito in legge tale disposizione non è stata riproposta, con la conseguenza che torna applicabile quanto previsto dalla Finanziaria 2014. Pertanto, l'agevolazione non trova soltanto il limite di spesa di € 10.000 ma anche quello delle spese dei lavori di recupero effettuati sull'immobile. A tal proposito **è il caso di segnalare**, tuttavia, **che è stato presentato (ed approvato per ora al Senato) un emendamento al D.L. n. 47/2014** (c.d. decreto casa) **in cui si chiede la soppressione del limite di spesa dei lavori di ristrutturazione**. Se ciò dovesse essere confermato, resterebbe il limite massimo agevolabile di 10mila euro indipendentemente dall'importo complessivo dei lavori di ristrutturazione.

OGGETTO: La sanatoria delle cartelle prorogata al 31.05.2014

Con la conversione in legge del D.l. 16/2014 (c.d. salva Roma-ter) è stato ulteriormente posticipato al **31.05.2014** il **termine** entro cui avvalersi della **definizione agevolata dei ruoli.**

Entro il 31 ottobre, anziché entro il 30 giugno, **Equitalia trasmetterà agli Enti** interessati l'**elenco dei soggetti che hanno pagato, e informerà** tramite posta ordinaria **coloro che hanno effettuato il versamento.**

Inoltre è stata posticipata al 15 giugno (anziché al 15 aprile) la sospensione della riscossione dei debiti interessati dalla definizione agevolata.

LE MODALITA' PER ADERIRE ALLA SANATORIA	
AMBITO DI APPLICAZIONE	La sanatoria riguarda le **cartelle esattoriali e gli avvisi esecutivi** relativi a **crediti contestati da parte di**: ♦ **uffici statali** (Ministeri, Prefetture, Commissioni tributarie ecc...); ♦ **agenzie fiscali** (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli); ♦ **enti locali** (Regioni, Province, Comuni); **affidati in riscossione** ad Equitalia **fino al 31 ottobre 2013**. Con il comunicato stampa del 7.5.2014 Equitalia ha ribadito che **rientrano nell'agevolazione:** ♦ **le entrate erariali** come l'Irpef e l'Iva, ♦ **limitatamente agli interessi di mora** anche le entrate non erariali come il **bollo dell'auto e le multe** per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. **Sono esclusi**, invece: ♦ le **somme** da riscuotete **per effetto di sentenze** di condanna della **corte dei conti** (sul sito internet di Equitalia è presente un elenco dei *"codici tributo riconducibili a sentenze della Corte dei Conti che non sono definibili*"); ♦ le **somme dovute agli enti previdenziali** (Inps, Inail); ♦ i **tributi locali non riscossi da Equitalia**; ♦ le **richieste di pagamento di enti diversi** da Agenzie fiscali, uffici statali, enti locali (sul sito internet di Equitalia è presente un elenco degli *"Enti per i quali è possibile la definizione agevolata"*). **Con il comunicato stampa del 7.5.2014** Equitalia ha precisato che: ♦ **la definizione agevolata si applica anche in presenza di rateizzazione, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari**; ♦ per capire se i tributi inseriti nella cartella/avviso rientrano nella definizione agevolata, **occorre**: ✓ **prendere visione della** propria **situazione debitoria;** ✓ **verificare la data in cui le somme dovute sono state affidate** all'agente della riscossione; ✓ **verificare il tipo di atto ricevuto.** Tali informazioni sono contenute nell'estratto di ruolo che si può chiedere agli

	sportelli Equitalia.
COME ADERIRE ALLA SANATORIA	**L'attivazione della procedura non parte dall'agente della riscossione ma dal contribuente, che dovrà prima di tutto verificare la propria situazione**, consultando le informazioni riportate nell'estratto di ruolo, che può essere chiesto presso gli sportelli di Equitalia. **Per tutte le cartelle che rientrano nell'agevolazione non si dovranno pagare gli interessi** di mora/interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Perché l'agevolazione sia conclusa **occorre versare l'intero importo dovuto in un'unica soluzione entro il 31.05.2014** (si segnala al riguardo che, sebbene non esplicitato dalla normativa di riferimento, lo scadenzario pubblicato on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate riporta come scadenza il 3 giugno in luogo del 31 maggio, cadendo il 31 maggio di sabato). Il pagamento può essere effettuato **presso tutti gli sportelli di Equitalia** e **negli uffici postali tramite il bollettino F35**, indicando nel campo "eseguito da" la dicitura *"Definizione Ruoli - L.S. 2014".* Ai fini di una corretta ricezione del pagamento, Equitalia consiglia di utilizzare **un differente bollettino F35**, completo di codice fiscale, **per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata**. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31.05.2014 e la registrazione delle relative operazioni, la riscossione dei carichi inclusi nei ruoli interessati dalla sanatoria resta sospesa fino al 15.06.2014, e per il corrispondente periodo sono **Entro il 31 ottobre Equitalia comunicherà l'avvenuta estinzione del debito**, mediante posta ordinaria, ai contribuenti che pagheranno entro il termine previsto.

OGGETTO: Il diritto camerale annuale 2014 e le nuove regole sanzionatorie

Il **Ministero dello Sviluppo Economico**, con la **Circolare n. 201237 del 05.12.2013**, ha definito gli **importi** del **diritto annuale** dovuto alla Camera di Commercio per il **2014**. Si tratta degli stessi **importi previsti per il 2013,** confermando quindi per il quarto anno consecutivo gli importi previsti per il 2011 dal Decreto interministeriale del 21.04.2011.

Il versamento dovrà avvenire, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, entro il **16 giugno 2014**, con possibilità di posticipare il pagamento al **16 luglio applicando** però la **maggiorazione dello 0,40%.**

Con riguardo alle regole sanzionatorie, si deve tenere conto della nuova posizione adottata dal Ministero dello Sviluppo economico con la **nota n. 172574 del 22 ottobre 2013**, in cui si è precisato che le **regole sanzionatorie** previste per le **violazioni** relative al pagamento del **diritto annuale** devono intendersi ora **uniformate a** quelle previste per i **tributi erariali** e chiarite dalla **Circolare n. 27/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate.**

IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2014	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L'art. 18, commi 4 e 5, Legge n. 580/1993, come modificato dall'art. 1, comma 19, D. Lgs. n. 23/2010, stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, **aggiorna, in caso di variazioni significative del fabbisogno finanziario delle Camere di Commercio**, la misura del diritto annuale dovuto ad esse da parte delle imprese iscritte o annotate nei registri di cui all'art. 8 della Legge n. 580/1993. Con la **Circolare n. 201237 del 05.12.2013,** il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha definito gli **importi** del **diritto annuale** dovuto alla Camera di Commercio per il **2014**, **confermando quelli stabiliti per il 2013, per il 2012 e anche per il 2011**, ovvero quelli previsti dal Decreto interministeriale del 21.04.2011. Di conseguenza, la nota non verrà seguita da un Decreto ministeriale. Si precisa che **le misure fissate** dal Ministero **possono essere,** comunque**, aumentate (nella percentuale massima del 20%) dalle singole Camere di Commercio**. Si consiglia, pertanto, di **verificare prima** presso la propria Camera di Commercio l'eventuale presenza di tale maggiorazione.
SOGGETTI INTERESSATI	**Sono tenuti al pagamento** del diritto annuale 2014: ♦ tutte **le imprese** che **al 01.01.2014** risultano **iscritte o annotate nel Registro delle Imprese** (comprese: quelle in amministrazione straordinaria, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa; quelle in liquidazione volontaria; quelle rese inattive dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese) e **quelle che si iscrivono nel corso del 2014**; ♦ **i soggetti iscritti solo nel Rea** (Repertorio economico amministrativo), come le associazioni e gli enti no profit, fino al 2010 esclusi dal pagamento del diritto annuale e divenuti poi **dal 2011** soggetti obbligati.

<table>
<tr><td>SOGGETTI ESCLUSI</td><td colspan="4">Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale 2014:
♦ le imprese che, al 31.12.2013, risultano fallite o in liquidazione coatta amministrativa, salvo l'esercizio provvisorio dell'attività (le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale);
♦ le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31.12.2013 purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.01.2014;
♦ le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31.12.2013, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30.01.2014;
♦ le cooperative che alla data del 31.12.2013 sono state sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità Governativa[2].</td></tr>
<tr><td rowspan="3">SOGGETTI DESTINATARI DEL TRIBUTO</td><td colspan="4">Il diritto annuale 2014 deve essere versato alla Camera di Commercio territorialmente competente, ossia in base alla Provincia in cui è ubicata la sede legale dell'impresa alla data del 01.01.2014 (per quelle che si iscrivono in corso d'anno si fa riferimento alla data d'iscrizione).</td></tr>
<tr><td colspan="4">CASI PARTICOLARI</td></tr>
<tr><td>TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRESSO ALTRA PROVINCIA</td><td colspan="3">Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui Provincia è ubicata la sede legale al 01.01.2014.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA</td><td>UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE UBICATE IN PROVINCE DIVERSE DA QUELLA DELLA SEDE PRINCIPALE</td><td colspan="3">Il diritto annuale deve essere versato alla Camera di Commercio di ciascuna unità locale/sede secondaria.</td></tr>
<tr><td>IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE</td><td colspan="3">€ 200</td></tr>
<tr><td>IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE/ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE</td><td colspan="3">€ 88</td></tr>
<tr><td rowspan="4">DIRITTO DOVUTO IN MISURA PROPORZIONALE</td><td rowspan="4">SOCIETÀ DI PERSONE
SOCIETÀ DI CAPITALI
COOPERATIVE
CONSORZI</td><td colspan="2">Scaglioni di fatturato IRAP 2013</td><td rowspan="2">Importi dovuti in base agli scaglioni di fatturato</td></tr>
<tr><td>Da Euro</td><td>A Euro</td></tr>
<tr><td>0</td><td>100.000,00</td><td>€ 200,00</td></tr>
<tr><td>100.000,01</td><td>250.000,00</td><td>€ 200 + 0,015% della parte eccedente € 100.000</td></tr>
</table>

[2] Ex art. 2545-septiesdecies, c.c.

		250.000,01	500.000,00	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000
		500.000,01	1.000.000,00	€ 255 + 0,010% della parte eccedente € 500.000
		1.000.000,01	10.000.000,00	€ 305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000
		10.000.000,01	35.000.000,00	€ 1.115 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000
		35.000.000,01	50.000.000,00	€ 2.365 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000
		50.000.000,01		€ 2.815 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000 (fino ad un **massimo di € 40.000**)
DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA IN VIA TRANSITORIA	**SOCIETÀ TRA AVVOCATI**	Misura prevista per il 1° scaglione di fatturato: **€ 200** (in via transitoria)		
	SOCIETÀ SEMPLICE NON AGRICOLA			
	SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA[3]	50% della misura prevista per il 1° scaglione di fatturato: **€ 100** (in via transitoria)		
	SOGGETTI ISCRITTI AL REA	**€ 30** (in via transitoria)		
NUOVE IMPRESE ISCRITTE NEL 2014	**IMPRESE INDIVIDUALI** ISCRITTE NELLA **SEZIONE ORDINARIA** DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	**Versamento** dei **diritti fissi** con gli importi sopra indicati per tali categorie (rispettivamente: **€ 200, € 88, € 30**) **entro 30 gg.** dalla domanda di iscrizione o annotazione, mediante modello F24 o direttamente allo sportello camerale		
	IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE/ANNOTATE NELLA **SEZIONE SPECIALE** DEL REGISTRO DELLE IMPRESE			
	SOGGETTI ISCRITTI AL REA			

[3] La nota n. 261118 del 21.12.2012 del Ministero dello Sviluppo Economico precisa che, ai fini della determinazione del diritto annuale, sono considerate **"agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale** del Registro delle Imprese **come "*imprese agricole/imprenditori agricoli*", anche se nella denominazione** della società **non è** esplicitamente **contenuta l'indicazione "*società agricola*".**

	ALTRE IMPRESE (QUELLE NORMALMENTE TENUTE AL DIRITTO ANNUALE IN MISURA PROPORZIONALE)	Misura prevista per il 1° scaglione di fatturato (**€ 200**), da versare **entro 30 giorni dalla** presentazione della **domanda di iscrizione**, mediante modello F24 o direttamente allo sportello camerale
UNITA' LOCALI	Le imprese che operano anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, un diritto annuale pari al **20% di quello dovuto per la sede principale**, **fino ad un massimo di € 200.**	
UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	**UNITÀ LOCALI SITUATE IN ITALIA DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO**	**€ 110**
	SEDI SECONDARIE IN ITALIA DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	**€ 110**
TERMINI DI VERSAMENTO	In base a quanto stabilito dall'**art. 8, Decreto interministeriale n. 359 dell'11.05.2011**, il diritto annuale camerale deve essere versato, **in unica soluzione,** mediante **modello F24** e **con possibilità di compensazione**, entro il **termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi,** ovvero: ♦ entro il **16 giugno** per le imprese individuali e le società di persone; ♦ entro il giorno **16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** per le **persone giuridiche** il cui **termine di approvazione del bilancio** è fissato **entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**; ♦ entro il giorno **16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio** per i **soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio; se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato. E' possibile **effettuare** il pagamento **entro i 30 giorni successivi** dalla scadenza ordinaria (quest'anno, quindi, **dal 17 giugno al 16 luglio 2014**) con l'applicazione di una **maggiorazione dello 0,40%.**	
	TERMINI DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE CCIA 2014	
	16.06.2014	**senza maggiorazione**
	Dal 17.06.2014 al 16.07.2014	**con maggiorazione dello 0,40%**
MODALITA' DI VERSAMENTO	Il versamento deve essere effettuato mediante **Modello F24,** indicando, all'interno della "*sezione Imu ed altri tributi locali*", il **codice tributo 3850** e, come "*codice ente*" la sigla della provincia della Camera di Commercio competente (es.: PD per Padova). Il tributo è **compensabile con eventuali crediti** vantati dal contribuente.	
SANZIONI	Il sistema sanzionatorio previsto in caso di **tardivo o mancato pagamento** del diritto annuale è stato **esplicitamente regolato dal Decreto n. 54 del 27.01.2005** del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare:	

	TARDIVO VERSAMENTO (= quello effettuato entro 30 giorni dalla scadenza)	**10%**[4]
	OMESSO VERSAMENTO (= quello effettuato oltre il termine di 30 giorni, non effettuato o effettuato solo in parte - limitatamente all'importo non versato)	**dal 30% al 100%**[5]
LA QUESTIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO	Il contribuente che non ha provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge ha la possibilità di **sanare spontaneamente** la violazione commessa attraverso l'istituto del **ravvedimento operoso** di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 472/1997. La questione del ravvedimento operoso del diritto annuale è, tuttavia, piuttosto discussa e problematica. La **questione** del ravvedimento operoso del diritto annuale, tuttavia, è stata sempre piuttosto **discussa e problematica**, sia con riguardo alla **misura della sanzione ridotta**, sia con riguardo a **quando un versamento debba ritenersi "omesso".**	
LA NUOVA POSIZIONE DEL MISE DOPO LA CIRCOLARE N. 27/E/2013 DELLE ENTRATE (nota MISE n. 172574 del 22.10.2013)	Dopo un lungo silenzio, con la **nota n. 172574 del 22 ottobre 2013**, il **Ministero dello Sviluppo Economico** è intervenuto a fornire chiarimenti in materia ed ha **uniformato la propria posizione a quella espressa dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 27/E del 2 agosto 2013** sugli errati versamenti di tributi erariali da parte dei contribuenti. Questi in sintesi i nuovi criteri sanzionatori:	
	VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE NEL TERMINE "LUNGO" DEL 16 LUGLIO (con maggiorazione dello 0,40%)	**VERSAMENTO "TEMPESTIVO" (NO TARDIVO)**
		Se entro tale termine è **versata solo una parte del diritto annuale → VERSAMENTO INSUFFICIENTE.** **La sanzione del 30% si applicherà solo sulla differenza non versata,** cioè sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto (a titolo di imposta + maggiorazione).
	TERMINE RAVVEDIMENTO DIRITTO ANNUALE	**RAVVEDIMENTO BREVE:** ♦ **30 giorni dal 16 giugno,** se si è versato (parzialmente) entro il 16 giugno; ♦ **30 giorni dal 16 luglio,** se si è versato (parzialmente) dopo il 16 giugno ma entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%
		RAVVEDIMENTO LUNGO: ♦ **sempre 16 giugno dell'anno successivo.**
	NUOVE IMPRESE E UNITA' LOCALI ISCRITTE IN CORSO D'ANNO	**TERMINE VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE = 30° GIORNO SUCCESSIVO ALL'ISCRIZIONE**
		NO RAVVEDIMENTO → se versamento dopo il termine di

[4] Art. 4, comma 2, D.M. n. 54/2005.
[5] Art. 4, comma 3, D.M. n. 54/2005.

<table>
<tr><td rowspan="8"></td><td></td><td colspan="2">cui sopra, ma entro i 30 giorni successivi: VERSAMENTO TARDIVO (sanzione 10%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SANZIONI RIDOTTE
in caso di RAVVEDIMENTO
DIRITTO ANNUALE</td><td colspan="2">RAVVEDIMENTO BREVE:
♦ entro 30 giorni dal 16 giugno, se si è versato (parzialmente) entro il 16 giugno;
♦ entro 30 giorni dal 16 luglio, se si è versato (parzialmente) dopo il 16 giugno ma entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%;
SANZIONE RIDOTTA = 3,75%
(1/8 della sanzione minima del 30%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">RAVVEDIMENTO LUNGO:
♦ sempre entro il 16 giugno dell'anno successivo.
SANZIONE RIDOTTA = 6%
(1/5 della sanzione minima del 30%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">RAVVEDIMENTO
"PARZIALE"
DEL DIRITTO ANNUALE</td><td colspan="2">Comunque EFFICACE (perfezionato)
IN PROPORZIONE ALL'IMPORTO VERSATO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sulla somma che residua,
si applica la sanzione del 30%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">APPLICAZIONE DEI
NUOVI CRITERI
da parte delle Camere di Commercio</td><td>RUOLI RESI ESECUTIVI DAL 23.10.2013</td><td>SI', SEMPRE</td></tr>
<tr><td>RUOLI RESI ESECUTIVI
(cartelle notificate)
PRIMA DEL 23.10.2013,
ma NON DEFINITIVI
(i termini per il ricorso non sono ancora trascorsi)</td><td>Su istanza del contribuente,
RIDETERMINAZIONE DELLE SANZIONI</td></tr>
<tr><td>RUOLI RESI ESECUTIVI
(cartelle notificate)
PRIMA DEL 23.10.2013,
e DEFINITIVI (i termini per il ricorso sono già trascorsi)</td><td>Su istanza del contribuente, VALUTARE L'OPPORTUNITA' DI UNA RIDETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
IN VIA DI AUTOTUTELA</td></tr>
</table>